

TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Controversie Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda ai sensi
dell'art. 669 bis e 700 c.p.c.
con istanza per- la determinazione delle modalità della
notificazione ex art. 151 c.p.c.

della sig.ra **LAURA GENOVESE**, nata a Marsala, il 30 settembre 1969, C.F.: GNVLRA69P70E974D, residente in Marsala, c.da Berbaro, n. 144, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ciaravino (C.F. CRV GNN 71R05D423B; PEC: giovanni.ciaravino@avvocati.trapani.legalmail.it; fax: 0923593609) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trapani, via Garibaldi, n. 80, giusta procura da intendersi apposta in calce al presente atto. All'uopo l'avv. Giovanni Ciaravino chiede di ricevere ogni comunicazione di legge inerente il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ed al telefax sopra indicati.

RICORRENTE

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro - tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente *pro-tempore*, l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI**, (C.F.



80003400811), in persona del Dirigente *pro-tempore*, l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** (C.F. 80022410486), in persona del Dirigente *pro-tempore*, l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA — UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE**, (C.F. 80019530486), in persona del Dirigente *pro-tempore*, tutti *ope legis* rappresentati e difesi dalla, e domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4,

RESISTENTI

e nei confronti

di tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012, che siano stati immessi in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, commi 95 e segg., L. 107 del 2015, e che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15, che abbiano comunque ottenuto il trasferimento,

POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Premessa

A) In via preliminare, appare opportuno tracciare, per quanto qui di interesse, il quadro normativo inerente il piano straordinario di assunzioni disciplinato dalla L. 107 del 2015 (c.d. legge sulla



<<Buona scuola>>) e quello sulla mobilità scolastica relativo all'anno scolastico 2016/17.

A.1. La citata legge n. 107/2015 ha previsto, a partire dall'art. 1, comma 96, l'avvio di un piano straordinario d'assunzione da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, ed articolato in tre fasi denominate a), b) e c).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati nei: a) docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto direttoriale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012; b) **docenti inseriti nelle GAE**, con il punteggio ed i titoli posseduti con l'ultimo aggiornamento e vevoli per il triennio 2014/2017.

Come è agevole constatare, punto su cui si tornerà *infra*, la lettera a) della norma in questione consente di partecipare alle immissioni in ruolo straordinarie anche a coloro che, avendo partecipato al concorso del 2012, ma non essendone vincitori, sono considerati semplicemente idonei.

Ciò emerge non solo dal dato letterale della norma (“docenti inseriti nelle graduatorie di merito”, senza alcuna distinzione tra vincitori del concorso e semplicemente idonei), ma anche dal fatto che, in concreto, nella stragrande maggioranza dei casi, i vincitori dei posti messi a concorso nel 2012 sono stati tutti già immessi in ruolo



prima della legge 107 del 2015, e nelle predette graduatorie rimangono solo gli idonei.

A.2. Il successivo comma 108 dell'art. 1, della legge 107/2015, invece, ha dettato talune norme in materia di mobilità territoriale, da attuarsi per l'anno scolastico successivo all'assunzione, quindi per l'a.s. 2016/17.

Il citato comma, nel primo capoverso, ha introdotto un piano straordinario di mobilità in favore del **personale assunto nell'a.s. 2014/2015**, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 217/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che i docenti assunti ex art. 1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), **e cioè i docenti inseriti nelle Gae**, potranno partecipare – dopo i docenti di cui al primo capoverso, e cioè quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 – alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali.

Come si vede, il comma 108 in esame, **non cita in alcun modo i docenti assunti, in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012.**

Come sempre, le concrete attuazioni di detta norma vengono demandate al C.C.N.I. sulla mobilità territoriale.



Orbene, per l'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale è stata regolata dal C.C.N.I. siglato in data 8 aprile 2016.

In particolare, nella fattispecie *de qua* assume rilievo quanto previsto dall'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità.

Detta norma, invero, introduce quattro fasi nelle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, che erano state denominate nello stesso modo).

La fase A) è riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.

Alla fase B), invece, possono partecipare, in primo luogo, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali potranno presentare domanda di trasferimento anche per provincie diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE e, ciò, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

A questa fase, inoltre, in maniera come vedremo del tutto inopinata ed illegittima, è previsto che possano partecipare anche gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, da fasi B e C, del piano



d'assunzione 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di Merito del concorso 2012.

Detti soggetti potranno indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli ambiti delle provincie.

Dunque, come è di tutta evidenza se si confrontano le due disposizioni, **detta norma contrattuale introduce una disposizione né prevista, né, addirittura, abbozzata nell'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).**

La fase C), invece, è destinata agli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi B e C, provenienti da GAE.

In questo caso, secondo il contratto, la mobilità riguarda tutti gli ambiti territoriali e avviene sui posti degli assunti nelle fasi B e C residuati dopo le precedenti fasi.

La fase D) non è rilevante nella trattazione del caso che ne occupa.

Questo, dunque, il quadro generale relativo alla mobilità.

B) Sempre in via preliminare, appare opportuno esaminare anche il D.M. n. 82/2012, con il quale è stato bandito il concorso a posti e cattedre anche per la scuola primaria.

L'art. 1 del bando – *lex specialis* della procedura – prevedeva che erano “...*indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2°*



grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015...”.

Il successivo art. 15 del bando di concorso prevedeva invece che: *“La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi...”*

Il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità.

La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione... il titolo di abilitazione all’insegnamento...”

Come si vede, il predetto bando indice un concorso nel quale la graduatoria di merito veniva redatta al solo fine di individuare i vincitori del concorso e, pertanto, il personale docente da immettere in ruolo limitatamente ai posti disponibili indicati all’art. 1 dell’avviso.

Giova sin d’ora sottolineare che il citato bando, in nessuna sua parte, prevede che gli idonei non vincitori – una volta esaurito il contingente dei posti messi a concorso – avrebbero avuto diritto ad accedere ai ruoli di docente in ragione della posizione occupata nella graduatoria redatta da ciascun Ufficio Scolastico Regionale.



In buona sostanza, in ragione di quanto disposto dalla *lex specialis* della procedura - il D.M. 82/2012 - non si introduceva in alcun modo un ulteriore nuovo canale per l'accesso ai ruoli di docente parallelo alla GAE, accesso che, pertanto, rimaneva limitato ai soli vincitori del concorso medesimo.

Ciò premesso, sia in tema di piano straordinario di assunzioni, sia in tema di mobilità, sia, infine, in tema di concorso di merito 2012, si viene alla narrativa del caso che ne occupa.

FATTO

1. L'odierna ricorrente, docente abilitata inserita nella GAE della provincia di Trapani relativa alla scuola primaria, veniva immessa in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. C), della Legge n. 107/2015 (**doc. n. 1**).

In pratica, veniva immessa in ruolo nella cosiddetta fase C sui posti del c.d. potenziamento/dispersione.

2. Come detto, l'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, introduce, per l'anno scolastico 2016/2017, una mobilità straordinaria del personale docente.

Nella norma, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi generali, rinviando per il resto – come sempre – al C.C.N.I. sulla mobilità.



In applicazione, ipotetica come vedremo, del prefato comma 108, anche questo si è già rassegnato, il predetto contratto, all'art. 6, prevede che la mobilità del personale docente si articoli in quattro fasi.

Orbene, stante le disposizioni descritte in premessa, l'odierna ricorrente – che ha tempestivamente presentato domanda di mobilità – ha partecipato alla fase C) dei trasferimenti, ossia alla terza fase prevista nel CCNI citato, dunque dopo i docenti aventi diritto, in ragione delle disposizioni contrattuali, alle fasi A) e B) della mobilità **(doc. n. 2)**.

Tuttavia, la sig.ra Genovese, a causa della presenza - sia nella legge 107/15, che nel CCNI Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016- di norme incostituzionali e, comunque, nulle e illegittime, non ha ottenuto il trasferimento negli ambiti della provincia di Trapani, né in alcun ambito regionale, ma è stata assegnata all'ambito Toscana 06 **(doc. n. 3)**.

La sig.ra Genovese non presentava immediato ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso tale trasferimento, in quanto era in attesa di ottenere l'assegnazione provvisoria interprovinciale che le avrebbe consentito, almeno per l'a.s. 2016/2017, di effettuare il proprio servizio nella provincia di Trapani e, dunque, di non doversi allontanare dalla famiglia **(doc. n. 4 e 5)**.

Purtroppo, la domanda di Assegnazione provvisoria interprovinciale non veniva accolta (*rectius*: la sig.ra Genovese non si



posizionava in posizione utile per ottenere la predetta Assegnazione), e, pertanto, addiveniva alla volontà di incoare il presente ricorso con contestuale domanda ex art. 700 c.p.c..

Tutto ciò premesso, il sistema introdotto dal mentovato C.C.N.I. è illegittimo sotto diversi profili, così come illegittime costituzionalmente sono alcune delle disposizioni di cui alla legge n. 107/2015, e per i seguenti motivi.

DIRITTO

I – ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DELL'ART. 1, COMMA 96, L. 107/2015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..

Si è già detto, in premessa, che l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, ha consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni anche ai docenti inseriti nella graduatoria di cui al D.M. 82/2012, che avevano superato le prove concorsuali ma non si erano posizionati in posizione utile per l'assunzione.

In buona sostanza, detti docenti non erano qualificabili come vincitori del concorso ma solo, avendo superato le prove, come idonei (i cc.dd. idonei non vincitori).

Orbene, tale partecipazione è illegittima (*rectius*: la norma che consente tale partecipazione è illegittima).

Invero, come già evidenziato, la *lex specialis* della procedura concorsuale, ossia il D.M. 82/2012, non prevedeva che gli idonei non



vincitori avessero accesso ad un nuovo canale per le immissioni in ruolo.

Una volta assunti tutti i vincitori, la graduatoria secondo quanto previsto appunto dalla *lex specialis*, perdeva ogni efficacia e la procedura doveva ritenersi conclusa, senza possibilità per i non vincitori di divenire destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato.

L'aver consentito, con la legge n. 107/2015, la partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 anche agli idonei non vincitori del concorso **viola palesemente i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione.**

Difatti, così facendo, è stato violato quanto previsto dalla *lex specialis* della procedura concorsuale, estrinsecazione del potere di autonormazione della P.A., che – come noto – dev'essere rispettato, oltre che dai concorrenti, anche dall'amministrazione.

Opinare diversamente significherebbe consentire all'amministrazione, una volta fissate le regole di un procedimento nell'esercizio del suo potere di autonormazione, di non rispettarle, cosa, evidentemente, non accettabile sia sotto un profilo giuridico, foss'anche solo per un problema di certezza del diritto, sia sotto un profilo meramente pratico e di buon senso.



In buona sostanza, non può consentirsi all'amministrazione di fare e disfare le regole a proprio piacimento.

Ciò costituisce un comportamento certamente contrario al buon andamento dell'attività amministrativa (un tale comportamento, infatti, non è, ad esempio, né efficiente né efficace, solo per citare due dei più importanti principi che sono estrinsecazione del richiamato principio costituzionale), nonché alla sua imparzialità (imparzialità che è garantita solo quando le regole del gioco non vengano cambiate *in itinere* o *ex post*).

Peraltro, la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento - a seguito della sostanziale modifica delle regole della procedura concorsuale di cui al D.M. 82 del 2012 - risulta ancora più evidente laddove si ponga attenzione alla circostanza che l'odierna ricorrente, qualora avesse saputo che la mera idoneità avrebbe rappresentato un nuovo canale d'accesso al ruolo, avrebbe ben potuto decidere di partecipare alla selezione.

Invece, in quanto già inserita in graduatoria provinciale ad esaurimento, la ricorrente non ha partecipato al concorso, perché era oramai prossima all'assunzione in ruolo (ed a ciò si aggiunga che la stessa era già abilitata, quindi, sotto il profilo del conseguimento dell'abilitazione, la partecipazione al concorso era inutile).

In conclusione, l'aver esteso la possibilità di essere immessi in ruolo anche agli idonei costituisce una evidente violazione dei precetti



costituzionali richiamati, e, pertanto, è palese che **l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, è viziato da incostituzionalità nella parte in cui consente l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012 (o, se si vuole, nella parte in cui non esclude gli stessi dalla procedura straordinaria di assunzione), i quali, pertanto, vanno estromessi dal piano di straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/16.**

Per quanto qui di interesse, ciò comporta due conseguenze di non poco momento.

In primo luogo, detta estromissione renderebbe illegittime e prive di efficacia le norme del C.C.N.I. Scuola sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, relative al personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel mentovato concorso, e quindi illegittimi e privi di efficacia i trasferimenti loro riguardanti, liberando così i posti per la mobilità in favore dei ricorrenti.

In secondo luogo, come ovvio, il trasferimento di cui è stata oggetto l'odierna ricorrente è altrettanto illegittimo ed inefficace, e, pertanto, deve essere annullato o disapplicato, condannando conseguentemente l'amministrazione alla concessione del richiesto trasferimento da parte della ricorrente nelle sedi precedenti a quella che in effetti le è stata assegnata, e, comunque, al rifacimento delle operazioni relative all'odierna ricorrente.



II. - ILLEGITTIMITA' E NULLITÀ DEL CCNI MOBILITA' SCUOLA DELL'8 APRILE 2016 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. 107 DEL 2015 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Anche nell'ipotesi in cui non venisse considerata fondata la sopra formulata eccezione di incostituzionalità, comportante anche il travolgimento e/o l'inapplicabilità delle norme del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, e dei successivi trasferimenti riguardanti sia gli idonei che l'odierna ricorrente, è d'uopo rilevare come la disciplina pattizia esaminata è – in ogni caso – illegittima per svariati motivi.

II.1. Si è già detto come l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, preveda, la mobilità straordinaria solo per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 e per gli assunti da Gae nelle fasi B e C del piano straordinario, e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi né per gli assunti della fase 0 ed A.

A tal fine appare opportuno richiamare testualmente la norma suddetta: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di*



permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”

Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dalla norma testé riportata, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, prevede che a detta mobilità partecipino anche gli assunti dal concorso del 2012, nelle fasi B e C, per l'a.s. 2015/2016 e che gli stessi che potranno scegliere quale sede definitiva l'ambito della provincia dove sono stati assunti (art. 6, comma 1, Fase B), n. 2).

Dunque, il citato **art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi palesemente illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa**, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli assunti da



concorso che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che uno dei posti resisi così disponibili sia assegnato all'odierna ricorrente (con precedente annullamento o disapplicazione del trasferimento alla stessa assegnato), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli assunti per l'a.s. 2015/2016 che provengano da concorso (cioè, in altre parole, gli idonei non vincitori).

Pertanto, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

II.2. Ma le disposizioni relative alla fase B dell'art. 6 del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, sono illegittime non solo perché inseriscono in questa fase docenti per i quali la legge non prevede la partecipazione alla mobilità straordinaria, ma anche con riferimento alle priorità riconosciute ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1).

Ed invero, l'art. 1 della legge n. 107/2015, al comma 108, dispone che detto personale possa partecipare, in deroga al vincolo triennale, ad una mobilità straordinaria, con titolarità su ambito.



A tale mobilità straordinaria possono partecipare anche i docenti provenienti da Gae, assunti in fase B o C, sempre, a norma della disposizione citata, con mobilità su ambito.

Ora, mentre l'art. 6, CCNI Mobilità dell'8 aprile 2016, per i docenti provenienti da Gae segue pedissequamente il dettato del comma 108, e mantiene la mobilità solo su ambito (art. 6, comma 1, Fase C), per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 14/15 prevede che detta mobilità avvenga su scuola e non su ambito (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1).

Anche in questo caso è evidente che la previsione contrattuale sia posta in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015, anche considerando che, come sopra rilevato, il medesimo art. 1, al comma 196, espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Pertanto, l'art. 6, del CCNI Mobilità deve essere considerato illegittimo *in parte qua* per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che uno dei posti resisi così disponibili sia assegnato all'odierna ricorrente (con precedente annullamento o disapplicazione del trasferimento alla stessa



assegnato), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli idonei.

Ciò comporta un'evidente disparità di trattamento relativamente ai docenti provenienti da Gae, i quali potendo indicare solo l'ambito sono in posizione deteriore rispetto a chi può indicare direttamente la scuola richiesta.

II.3. Le illegittimità del contratto, infine, concernono pure la fase D.

Invero, l'art. 6, comma 1, Fase D, del CCNI Mobilità, prevede che a detta fase dei trasferimenti possono partecipare – chiedendo la mobilità interprovinciale, in deroga al vincolo triennale – gli assunti nella fase 0, nella fase A e nella fase B e C, qualora selezionati da Graduatorie di Merito.

Ancora una volta, tale previsione è in aperto contrasto e violazione con quanto previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015, che prevede ed introduce la mobilità straordinaria **solo per gli assunti da GAE nelle fasi B e C** (oltre che per gli immessi in ruolo entro l'a.s. 14/15).

Appare appena il caso di sottolineare che se gli idonei non possono partecipare, come non possono, a tale fase i posti agli stessi eventualmente assegnati divengono vacanti e vanno riassegnati a chi ne ha diritto e cioè all'odierna ricorrente, docente proveniente da Gae ed assunta in fase B o C, del piano straordinario di assunzioni.



II.4. Peraltro, deve rilevarsi come le superiori disposizioni pattizie, oltre ad essere in contrasto con norme di legge, sono irragionevoli, illogiche ed introducono una evidente disparità di trattamento tra gli assunti da GAE, nelle fasi B e C e i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché con i docenti assunti da Graduatorie di Merito.

Difatti, non si comprendono le ragioni per cui un docente di ruolo, assunto nel 2015/2016 da GAE, ed uno assunto – sempre da GAE – in anni precedenti, debbano essere trattati diversamente, considerato che il contratto prevede già che – nella valutazione del punteggio – si tenga conto degli anni di ruolo di ciascun aspirante al trasferimento.

E, a maggior ragione, non vi sono ragioni logiche che possono supportare una disparità di trattamento tra i docenti assunti da graduatorie di merito (gli idonei non vincitori del concorso) e i docenti assunti da GAE nelle fasi B e C.

Infatti, in questo caso, la diversità di trattamento avverrebbe tra personale assunto tutto nell'ambito del piano straordinario d'assunzione (in sostanza, nello stesso momento).

Peraltro, a nulla varrebbe affermare che la diversità deriva dal fatto d'essere risultati idonei ad un concorso pubblico, considerato che nelle GAE avevano avuto accesso anche gli abilitati dei precedenti concorsi (1990, 1995, 1999, 2001, etc...).



Ed ancora, deve rilevarsi come, con riferimento agli assunti da Graduatorie di Merito, l'irrazionalità è ancor più marcata laddove si consideri che detto personale gode di una precedenza sugli ambiti della provincia di assunzione, nonostante abbia conseguito l'idoneità in un concorso regionale, mentre gli assunti da GAE, ossia da una graduatoria provinciale, non godono di alcuna precedenza negli ambiti della provincia di inserimento in GAE.

Infine, appare opportuno sottolineare altre circostanze che rimarcano la illogicità della preferenza accordata agli idonei non vincitori del concorso e, dunque, come vi sia una ingiustificata disparità di trattamento tra costoro e i docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo in fase C (si ricorda, peraltro, che tale "preferenza" accordata in contratto abbia comportato, in sostanza, che l'odierna ricorrente sia stata trasferita al di fuori della Regione Sicilia).

In primo luogo, giova ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato nella scuola.

Ora, sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e non certo gli idonei non vincitori del concorso.

La vicenda è nota.

I docenti inseriti in Gae, **in attesa della immissione in ruolo e cioè della stipula di un contratto a tempo indeterminato**, hanno



stipulato, di anno in anno, contratti a tempo determinato per supplenze più o meno lunghe, e tale situazione si è prolungata per svariati anni.

Si consideri, infatti, che l'ultimo inserimento in Gae è avvenuto nell'a.s. 2008/09, quindi, l'ultima docente inserita in Gae ed immessa in ruolo l'anno scorso, aspettava già da sette anni detta immissione.

Come si è rilevato da più parti, i docenti in Gae, venivano, e in parte ancora vengono, utilizzati per un lunghissimo lasso di tempo, con contratti temporanei, per far fronte alle esigenze della Scuola, rimanendo per anni in attesa della stipula di un contratto a tempo indeterminato, dando vita al c.d. fenomeno del precariato.

Per porre fine a tale fenomeno, come detto, è intervenuta la più volte citata legge n. 107.

In buona sostanza, la legge 107 è stata promulgata per, finalmente, immettere in ruolo i docenti inseriti da anni in Gae e non certo gli idonei non vincitori del concorso che non sono affatto precari (anche per questa via, gli stessi non avrebbero dovuto partecipare al piano straordinario di immissioni).

Tale finalità, si è riflettuta anche sul piano straordinario di mobilità previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015: infatti, si è rilevato più volte, ad esso oltre agli immessi entro il '14/15, possono accedere solo i docenti provenienti da Gae, assunti nell'a.s. 2015/16, nelle fasi B e C, e non altre tipologie di docenti.



Se dunque, lo scopo della legge sulla Buona Scuola è innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, possa essere previsto che alla stessa mobilità partecipino altre categorie di soggetti, e cioè gli idonei del concorso del 2012.

Una tale previsione, dunque, viola espressamente l'art. 1, comma 108, L. 107/15, ma anche, è palese, lo spirito e la *ratio* della norma.

A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse mettere su uno stesso piano gli idonei non vincitori del concorso del 2012 con i docenti inseriti in Gae, appare evidente (così come giustamente prevede l'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015) che siano questi ultimi a dovere, in caso, esser preferiti, posto che l'ultimo docente ad essere inserito in graduatoria lo è stato nell'anno scolastico 2008/09, mentre gli idonei, come ovvio, sono nella graduatoria concorsuale solo dal 2012.

Anche in considerazione di questi ultimi elementi non si vede come possa, anche solo pattiziamente, preferirsi o favorirsi, rispetto ai docenti in Gae, gli idonei non vincitori del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una palese disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la prevedono.



II.5. Infine, vi è un ultimo profilo di sicura illegittimità del CCNI – Scuola sulla Mobilità dell’8 aprile 2016, e, soprattutto e conseguentemente, delle operazioni poste in essere dal Ministero in merito alla mobilità in esame, ed esso consiste nell’aver comunque consentito che venissero trasferiti docenti con punteggio inferiore rispetto alla ricorrente.

Ed infatti, a mero titolo d’esempio, se si esamina il prodotto bollettino dei trasferimenti si vedrà facilmente come docenti con punteggio inferiore alla ricorrente ottengano il trasferimento al posto suo (invero, la ricorrente ha 20 punti e si vede sopravanzare da docenti che hanno punteggio di 18, 17, 16 e così via: **cf. docc. nn. 15 e 16**).

Sul punto, in via preliminare appare opportuno ricordare come il più volte citato art. 6 del CCNI in esame, preveda che alla fase dei trasferimenti cosiddetta B3 (dopo la fase B1, relativa agli assunti entro l’a.s. 2014/15, e la fase B2, relativa ai docenti che chiedevano la c.d. mobilità professionale) partecipino gli **“assunti nell’a.s. 2015/16 da fasi B e C”** provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012, mentre alla fase C) dei trasferimenti partecipino gli **“assunti nell’a.s. 2015/16 da fasi B e C”** provenienti da Gae.

Da quanto precede è evidente che i docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 vengono trattati in maniera differente a seconda della provenienza, e ciò senza alcuna giustificazione (ché anzi, come si è detto, tenendo conto della *ratio* della L. 107/2015, di assorbimento del



precariato, nel caso, ad essere preferiti dovrebbero essere i docenti provenienti da Gae): quelli provenienti dalle graduatorie di concorso, gli idonei non vincitori di cui si è parlato sopra, vengono inopinatamente prima di quelli provenienti da Gae.

Ora, in disparte che, come si è visto sopra, i primi, in realtà, neanche dovrebbero partecipare alla mobilità straordinaria, anche ove si ammettesse per mero amore di ragionamento, che essi vi possano partecipare, è evidente che gli stessi vi dovranno partecipare alle medesime condizioni e nello medesimo momento di coloro che sono stati immessi in ruolo nello stesso anno scolastico (2015/16) e nelle stesse fasi (B e C), seppur proveniendo da Gae, **in quanto non v'è nulla che giustifichi la loro partecipazione in una fase precedente né che consenta di dar loro preferenza in presenza di un punteggio inferiore a quello di altri docenti.**

In buona sostanza, anche ammettendo per mero amore di ragionamento che gli idonei non vincitori del concorso possano partecipare alla mobilità straordinaria in esame, nulla giustifica che non solo venga concesso il trasferimento prima a tali docenti rispetto ad altri assunti nello stesso momento, ma che gli stessi siano preferiti anche quando abbiano un punteggio inferiore a quello di altri docenti immessi in ruolo nelle medesime fasi del piano straordinario di assunzioni.



Ovviamente, corollario di quanto affermato sopra è che il criterio con cui determinare chi abbia diritto o meno al trasferimento non potrà che essere **il punteggio che ogni docente ha attribuito in sede di trasferimento.**

Da ciò discende che non può essere ritenuto possibile che docenti con minor punteggio della ricorrente, da qualunque graduatoria siano stati immessi in ruolo, ottengano il trasferimento al posto della stessa.

Sotto tale profilo, dunque, appare evidente la illegittimità, nullità e/o inefficacia del contratto, e dei conseguenziali trasferimenti, nella parte in cui consentono di disporre il trasferimenti di docenti con punteggio inferiore alla ricorrente (fermo restando, vale la pena ribadirlo ancora una volta, che i docenti provenienti da graduatoria di concorso, secondo la ricorrente, non avrebbero dovuto neanche partecipare alla mobilità straordinaria).

Istanza cautelare

Del *fumus* si è già detto, in merito al *periculum in mora* esso sussiste in maniera pacifica considerando che la ricorrente ha un nucleo familiare composto dal marito, militare della Guardia di Finanza, e da due figli rispettivamente di 12 ed 8 anni, come risulta dalla dichiarazione personale della sig.ra Genovese allegata alla domanda di mobilità nonché dalla dichiarazione personale del marito **(docc. nn. 6 e 7)**.



Orbene, è noto come, secondo l'ultima più avvertita giurisprudenza, già il solo allontanamento dal nucleo familiare costituisce danno grave ed irreparabile, sia in riferimento alla complessiva vita familiare che agli interessi, singolarmente considerati, della ricorrente, e ciò anche considerando il danno arrecato alle relazioni sociali di quest'ultima.

Inoltre, nel caso che ne occupa il pregiudizio è aggravato dalla documentata circostanza che il coniuge della sig.ra Genovese sia, come detto, un militare della Guardia di Finanza con turni di reperibilità e orari di lavoro non sempre regolari: appare ovvio che in tale situazione la mancanza della sig.ra Genovese nel nucleo familiare, già di per sé costituente pregiudizio per la stessa e per gli altri componenti del nucleo medesimo, viene dalla predetta circostanza amplificata.

A ciò si aggiunga che alla ricorrente è diagnosticata, fin dal 2005, una rettocolite ulcerosa, di cui è stato riconosciuto il carattere permanente e che comporta non solo la necessità della stessa di sottoporsi a cure continue, ma ha determinato, secondo quanto accertato dalle competenti commissioni mediche, un grado di disabilità del 55% (grado, come ovvio, di non poco momento; **cf. docc. nn. 8, 9, 10 e 11**), che, persino scontato dirlo, non viene affatto aiutato dallo stato di stress sofferto per rimanere lontana dalla famiglia.



In conclusione, appare indubitabile che l'allontanamento dal proprio nucleo familiare e, soprattutto, dei figli minorenni, nonché dalle proprie relazioni sociali, nelle more di una decisione nel merito del giudizio già incoato per la quale si potrebbe attendere un tempo estremamente lungo data la complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto dello stesso, costituisca un evidente *periculum in mora*.

Pertanto, non vi è dubbio che ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Per i suesposti motivi, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'on. Tribunale di Firenze, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, nonché quella per la discussione della causa nel merito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accolga le seguenti conclusioni: che il G.L.: *adversis rejectis*,

1) in via cautelare, accerti e dichiari la sussistenza del *fumus* e del *periculum in mora*, e, per l'effetto, disapplicando, ove e per quanto occorra, i provvedimenti impugnati, disponga la sospensione degli effetti del trasferimento della ricorrente nell'ambito <<0006>> della Provincia di Firenze, assegnando la stessa all'ambito <<0028>> della Provincia di Trapani, laddove è ubicato il comune di residenza della ricorrente medesima, ovvero ed in subordine, nell'altro ambito della



provincia di Trapani, ossia l'ambito <<0027>>, come tale, più vicino ai comuni di residenza della stessa, o, in ulteriore subordine, in uno degli altri ambiti indicati nella domanda di mobilità e secondo il relativo ordine di preferenza ivi espresso, e condannando l'amministrazione a provvedere in tal senso;

2) nel merito, ritenga e dichiari che gli idonei non vincitori del concorso bandito con D.M. 82/2012, non potevano partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, in quanto il bando – *lex specialis* della procedura concorsuale – non prevedeva la possibilità d'assumere gli idonei; eventualmente, si chiede di rimettere la questione innanzi alla Corte Costituzionale, onde accertare l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 96, della legge 107/2015, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., nella parte in cui è stato consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni ai soggetti idonei nella procedura selettiva di cui al D.M. 82/2012;

3) conseguentemente, ed in ogni caso, ovvero sia per la denunciata incostituzionalità, ovvero ancora per la violazione dell'art 1, commi 108 e 196 della legge n. 107/2015, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia delle norme del CCNI sulla mobilità, per l'anno scolastico 2016/2017, dell'8 aprile 2016, nella parte in cui prevedono che ai movimenti di mobilità partecipi il personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel concorso



bandito con D.M. n. 82/2012, e/o nella parte in cui prevedono che tale partecipazione avvenga con precedenza, nella provincia d'assunzione, rispetto a quelli dei soggetti assunti in forza della posizione occupata nelle <<graduatorie ad esaurimento>>;

4) ed ancora, ritenga e dichiarare la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'art 6, fase <>, del CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, sia nella parte in cui prevede una precedenza sulla mobilità degli immessi in ruolo provenienti da Gae entro l'a.s. 2014/15, sia nella parte in cui prevede una precedenza sulla mobilità degli immessi in ruolo provenienti da graduatoria di concorso nell'a.s. 2015/16, entrambe previste rispetto ai docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, sia, infine, nella parte in cui prevede la mobilità su scuola e non su ambito da parte dei docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15, per violazione dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 ed eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Cost.;

5) ed ancora, ritenga e dichiarare la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia delle disposizioni relative alla fase <<D>>, nella parte in cui si consente agli assunti da graduatorie di merito (D.M. 82/2012) di partecipare ai movimenti interprovinciali, nonostante l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, abbia introdotto la mobilità straordinaria



solo per gli assunti nelle fasi <> e <<C>> (fasi di cui alla legge n. 107/2015) da <<graduatorie ad esaurimento>>;

6) ed infine, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia del CCNI – Scuola sulla mobilità dell'8 aprile 2016, e dei consequenziali provvedimenti di mobilità, nella parte in cui consentono a docenti con minor punteggio della ricorrente di essere trasferiti in luogo della stessa e ne dispongono, in effetti, il trasferimento;

7) e, per l'effetto di tutti i punti sopra richiamati, sia collettivamente che singolarmente considerati, dichiari la invalidità, nullità, illegittimità, e/o inefficacia dei trasferimenti disposti sulla base delle sopra indicate norme, nonché del trasferimento della ricorrente, così come disposto dall'Amministrazione, conseguentemente condannando l'amministrazione ad assegnare le sedi richieste prioritariamente dalla ricorrente medesima.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) lettera-nomina dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani;
- 2) domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17;
- 3) esito domanda della domanda di mobilità con assegnazione all'ambito di Firenze 0006;
- 4) Domanda assegnazione Scuola dell'Infanzia;



- 5) Domanda assegnazione Scuola Primaria;
- 6) Dichiarazione personale, allegata alla domanda di mobilità;
- 7) Dichiarazione del coniuge;
- 8) Verbale di invalidità del 2006;
- 9) Verbale L. 104, del 2005;
- 10) Verbale L. 104 del 2008;
- 11) Certificato medico dell'Azienda Ospedaliera Cervello di Palermo;
- 12) Graduatoria delle assegnazioni definitive;
- 13) Graduatorie delle assegnazioni con sede;
- 14) Contratto;
- 15) Attribuzione punteggio sulla mobilità;
- 16) Bollettino Trasferimenti Primaria Trapani;
- 17) Stralcio CCNI Mobilità Scuola 8 aprile 2016

Il presente procedimento è di valore indeterminato, pertanto in contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00.

Trapani 7 novembre 2016

Avv. Giovanni Ciaravino

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART, 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura da considerarsi apposta in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso, espone e chiede



PREMESSO

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 96, L. 107/15, nella parte in cui dispone che vengano immessi in ruolo anche gli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, nonché l'accertamento della nullità delle norme del CCNI – Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, che prevedono che alla mobilità straordinaria partecipino gli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, e di quelle che prevedono che i predetti idonei non vincitori del concorso, nonché gli immessi da Gae anteriormente all'anno scolastico 2014/15, partecipino a tale mobilità straordinaria anteriormente ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 e provenienti da Gae.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù della declaratoria di nullità delle norme contrattuali o legislative o della declaratoria di incostituzionalità di queste ultime, perderebbero la immissione in ruolo o i trasferimenti così come ottenuti per l'anno scolastico 2016/17.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in ipotesi



dell'accoglimento delle domande del soprascritto ricorso, perderanno l'immissione in ruolo o la sede agli stessi assegnata nella mobilità straordinaria 2016/17;

CONSIDERATO

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

- che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

-che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

-che il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo



integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

-che anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "*[...] l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c. p. c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*"(Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M. I. U. R).

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il



sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c. p. c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta ufficiale,

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza:

- α) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione, o, in subordine, tramite regolari pubblici proclami;
- β) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'avvocatura distrettuale dello Stato.

Trapani 7 novembre 2016

Avv. Giovanni Ciaravino

